

Il Governo risponde alla nuova interpellanza presentata dalla Sen. Lombardi (M5S)

Enasarco, restano le ombre

Insoddisfacente la risposta dell'esecutivo ai problemi posti

Nello scorso numero vi abbiamo dato ampio conto di una interpellanza (la 2-00598) presentata lo scorso 1° luglio dalla senatrice Lombardi (M5S) concernente in generale le problematiche connesse alla vigilanza delle casse previdenziali privatizzate, e, in particolare, alcune specifiche criticità dell'Enasarco. Ebbene quest'atto è stato ritirato dalla stessa preponente che ne ha presentato, in sostituzione, un altro ancora più articolato (l'interpellanza urgente 2-00631) in data 15 luglio 2014, e a cui il Governo ha risposto in data 17 luglio 2014 attraverso il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, On. Teresa Bellanova. La nuova interrogazione è stata proposta anche a seguito del pronunciamento del TAR in data 12 luglio u.s. il quale con sentenza n. 7428/14 ha riconosciuto che:

a) gli immobili di Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali nonostante il conferimento, non sono di proprietà del Fondo, visto che lo stesso è privo di personalità giuridica, né di Bnp Paribas che si limita a gestire il Fondo, quindi, tali immobili sono ancora di proprietà della Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;...

continua a pagina 2

IN QUESTO NUMERO

- Enasarco, restano le ombre
- Il parto del topolino
- Prima assemblea dell'ANAAFI – Federagenti a Pontremoli
- Irap, No grazie
- Viterbo: interessante sentenza in tema di procacciamento d'affari
- Rubrica Legale
- Attivazione codice Enasarco
- Rubrica Previdenziale

Il 30 luglio è stato siglato il nuovo Accordo Economico Industria

Il parto del topolino

Dopo oltre 10 anni rinnovato l'AEC, ma c'è poco di nuovo (e di buono)

Il 30 luglio 2014, dopo oltre un decennio è stato finalmente siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore industriale e delle cooperazione. Riservandoci di esprimere un più compiuto giudizio all'esito di un attento esame di alcuni istituti (su tutti il regime transitorio di calcolo dell'indennità meritocratica) vediamo di sintetizzare brevemente le principali novità, evidenziando comunque sin d'ora che l'AEC non contiene aspetti particolarmente innovativi e, sostanzialmente, si allinea per alcuni istituti all'AEC Commercio siglato nel 2009 (es. l'aumento a 12 mesi del periodo di sospensione del rapporto a seguito di gravidanza, ecc...).

Le principali novità contenute nel testo sono le seguenti:

a) L'art. 2 è stato modificato in maniera favorevole all'agente...

continua a pagina 4

Prima assemblea dell'ANAAFI – Federagenti a Pontremoli

Venerdì 18 luglio 2014 si è tenuta, presso sala Gordon Lett del comune di Pontremoli, la prima assemblea di ANAAFI (Associazione Nazionale Agenti in Attività Finanziaria).

La relazione del Presidente Alessio Bocconi, al primo punto dell'ordine del giorno (preceduta dalla lettura di saluto del Segretario Nazionale Federagenti Luca Gaburro), ha ripercorso le tappe fondamentali dell'associazione dalla sua costituzione ad oggi. In primis l'aver aderito a Federagenti, già in fase costituente, ha permesso ad ANAAFI di raggiungere una visibilità a carattere nazionale cosa che, oltre ad aver maggiormente responsabilizzato il suo gruppo dirigente, ha fatto capire quanto la categoria abbia bisogno di rappresentanza «indipendente».

Altro momento fondamentale è stata la presentazione della convenzione stipulata con Multisistema, società di «Uniarea», associazione degli agenti Unipol, tenutasi alla presenza del Presidente Nazionale Agenti Unipol Dott. Enzo Sivori. Tale convenzione, la prima nel suo genere, darà la possibilità a tutti i soci ANAAFI di promuovere prodotti assicurativi/bancari standardizzati del mondo UnipolSai. La giornata assembleare è continuata così affrontando altri temi all'ordine del giorno quali la rappresentanza della categoria presso gli organismi istituzionali e le importate modifiche apportate alla categoria dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e così fino a tardo pomeriggio, quando i partecipanti hanno concluso i lavori ritrovandosi tutti insieme per un momento conviviale che ha segnato la fine di questo primo incontro degli aderenti alla ANAAFI.



OFFERTA SHOCK!
WEB ORDER
in **OMAGGIO!**



www.soluzioneagenti.it/promoweborder

Il Governo risponde alla nuova interpellanza presentata dalla Sen. Lombardi (M5S)

Enasarco, restano le ombre

Insoddisfacente la risposta dell'esecutivo ai problemi posti

La Redazione

Nello scorso numero vi abbiamo dato ampio conto di una interpellanza (la 2-00598) presentata lo scorso 1° luglio dalla senatrice Lombardi (M5S) concernente in generale le problematiche connesse alla vigilanza delle casse previdenziali privatizzate, e, in particolare, alcune specifiche criticità dell'Enasarco. Ebbene quest'atto è stato ritirato dalla stessa preponente che ne ha presentato, in sostituzione, un altro ancora più articolato (l'interpellanza urgente 2-00631) in data 15 luglio 2014, e a cui il Governo ha risposto in data 17 luglio attraverso il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, On. Teresa Bellanova. La nuova interrogazione è stata proposta anche a seguito del pronunciamento del TAR in data 12 luglio u.s. il quale con sentenza n. 7428/14 ha riconosciuto che: a) «gli immobili di Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali nonostante il conferimento, non sono di proprietà del Fondo, visto che lo stesso è privo di personalità giuridica, né di Bnp Paribas che si limita a gestire il Fondo, quindi, tali immobili sono ancora di proprietà della Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;

b) la Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, sebbene sia privatizzata con il decreto legislativo n. 509 del 1994, è sottoposta al controllo dei Ministeri vigilanti, al controllo della Corte dei conti, ha una funzione previdenziale, usufruisce della contribuzione obbligatoria dei propri iscritti, quindi; trattasi di un soggetto di natura sostanzialmente pubblica vedi Cons. di Stato VI n. 6014 del 2012;

c) sempre il TAR dice che, essendo Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali un soggetto pubblico, di conseguenza la dismissione del suo patrimonio è pubblica, ragion per cui non si applica il comma 38 articolo 1 della legge n. 243 del 2001, norma che invece era stata utilizzata dalle Casse per sottrarsi alla dismissione secondo la normativa per gli enti pubblici;

d) i prezzi degli immobili degli enti previdenziali ex privatizzati si calcolano secondo l'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 2001, quindi si riconosce il diritto di prelazione e il prezzo è quello corrente di mercato secondo il reale valore di mercato diminuito del 30 per cento e se si raggiunge 80 per cento delle vendite si può usufruire di un ulteriore sconto fino al 15 per cento. Questo calcolo di applica anche se il patrimonio è stato conferito a Fondi immobiliari;

e) infine dice il TAR nella sentenza che chi vuole contestare il prezzo (che è un diritto soggettivo) deve rivolgersi al giudice civile per ottenere giustizia». Secondo l'interpellante tale principio è applicabile a tutti gli enti privatizzati ex decreto legislativo n. 509 del 1994 e quindi anche alla dismissione immobiliare che sta ponendo in essere l'Enasarco con gli effetti che lasciamo a tutti immaginare. Riportiamo, dunque, di seguito un ampio stralcio della seduta parlamentare del 17 luglio u.s. in cui si sono trattati i temi che tanto stanno a cuore (o dovrebbero stare a cuore) alla nostra categoria.

PRESIDENTE. Passiamo all'interpellanza urgente Lombardi n. 2-00631 [...]. Chiedo alla deputata Lombardi se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica.

ROBERTA LOMBARDI. Signor Presidente, intendendo illustrare l'interpellanza anche perché oggi ho un nuovo sottosegretario di fronte e, quindi, ho bisogno di riassumere il percorso che ci ha portato finora a questo punto, sperando tra l'altro che, a conclusione di un anno e mezzo di interpellanze, mozioni e interrogazioni, finalmente abbiano mandato a rispondere un sottosegretario che abbia le deleghe e la conoscenza della materia, al contrario di quanto avvenuto nelle volte precedenti, su ammissione dello stesso sottosegretario; all'epoca era il professor Dell'Aringa, il quale ha ammesso che non era materia di sua competenza e ha anche ammesso che, quanto veniva riportato in quest'Aula a risposta delle mie interrogazioni, era scritto dagli uffici e preparato soprattutto dal direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative, il dottor Edoardo Gambacciani. [...] Tutto nasce dal decreto legislativo n. 509 del 1994, attraverso il quale gli enti previdenziali sono stati trasformati in associazioni o fondazioni, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario, ma sono rimasti titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni da cui derivano. Le associazioni e le fondazioni [...] hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma sempre in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta. La sentenza non molto recente, di due anni fa, del Consiglio di Stato, ha chiarito, [...] una volta per tutte, che la trasformazione operata dal decreto legislativo del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti in esame. Da qui, la nostra richiesta, partita a maggio del 2013, attraverso la prima interpellanza urgente, in cui praticamente ci riportavamo a questa sentenza del Consiglio di Stato e chiedevamo che, stante la natura e finalità pubblicistica di questi enti, si applicasse per la dismissione immobiliare quella che è la normativa prevista per gli enti pubblici [...]. A seguito di questa interpellanza urgente, per la quale non ci siamo dichiarati soddisfatti, abbiamo presentato una mozione [...] in cui cercavamo di impegnare il Governo a intervenire sulle problematiche relative alla dismissione del patrimonio immobiliare, a sospendere gli sfratti per il periodo di un'apertura di un tavolo tecnico che andasse quindi a risolvere questo problema, a verificare poi la legittimità della persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Enasarco, rispetto ai requisiti richiesti dal regolamento Enasarco stesso e a intervenire nella gestione finanziaria. Abbiamo anche scritto successivamente all'allora Ministro del Lavoro Giovannini. [...] Il Ministro diceva che da parte delle Casse non vi era questa propensione, che il loro controllo non ha lasciato emergere: «La propensione a una sistematica sopravvalutazione del patrimonio immobiliare, né di conseguenza può sostenersi che tale ipotizzata anomalia abbia determinato un'alterazione delle poste di bilancio». Questo è un altro punto su cui noi avevamo acceso un focus, perché abbiamo detto che, se vi è una sopravvalutazione della dismissione del patrimonio immobiliare, ovviamente, nel momento in cui si mette questa voce a bilancio, la si mette sopravvalutandola, e quindi, in

realtà, si sta dando un valore che non corrisponde esattamente alla realtà.

Il Ministro continuava: «Quanto [...] al caso Enasarco e alle operazioni mobiliari» – oggetto, tra l'altro, di un'intensa letteratura giornalistica – «intraprese dall'Ente, rappresenta che questa Amministrazione ha da tempo posto sotto osservazione la gestione degli investimenti e le obbligazioni strutturate, coinvolgendo la Covip [...]. Il referto della Commissione che ha valutato le attività finanziarie [...] ha messo in evidenza alcuni profili degni di ulteriore approfondimento, senza tuttavia rilevare alcuna chiara fattispecie di illecito tale da configurare possibili responsabilità amministrative o addirittura penali».

Successivamente [...] abbiamo ulteriormente scritto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, che all'epoca era sempre Giovannini, e all'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze, Saccomanni, perché, nel frattempo, uscivano altri articoli di giornali relativamente agli investimenti finanziari di Enasarco.

Il 30 gennaio 2014 abbiamo chiamato in audizione, in Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, il Presidente di Enasarco e il suo Direttore Generale, andando a porre una serie di quesiti precisi; però, nonostante anche una seconda audizione e un certo carteggio, ancora oggi non ci sembrano ben focalizzati nelle loro risposte.

Ci preme evidenziare che la stessa Fondazione, in tale sede per dimostrare la correttezza del proprio operato, ha affermato che vi è tutto un elenco di soggetti preposti al controllo, che sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Covip, Corte dei conti e altri. Allora siamo andati a interrogare questi soggetti preposti al controllo, soprattutto la Covip [...].

Abbiamo presentato, nel marzo 2014, un'interrogazione ai Ministeri su Covip, sul suo operato [...]. Nulla è stato chiarito da nessuno di questi soggetti, ma vi è stato un rimpallo generale finalizzato a creare confusione, nonostante i fatti di cronaca sugli investimenti scellerati realizzati da alcune Casse professionali privatizzate continuassero ad essere sotto gli occhi di tutti, nonostante queste Casse dovrebbero garantire la pensione ai propri iscritti – perché non ci dimentichiamo che la finalità è sempre pagare le pensioni – e che, al contrario, determinano perdite ingenti a danno dei contribuenti.

All'interno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali questa vigilanza tecnico-finanziaria sulle attività correnti e sulla gestione patrimoniale degli enti previdenziali è affidata alla direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, il cui direttore generale è il dottor Gambacciani [...]. [...] Nell'inerzia dei Ministeri vigilanti, nell'aprile 2014 il Consiglio di Stato è intervenuto con un'ordinanza, dichiarando, di fatto, illegittima la procedura di conferimento del patrimonio immobiliare della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; infatti, il Consiglio di Stato ha statuito che il patrimonio immobiliare di questa Cassa è pubblico, indipendentemente dallo schema giuridico adottato per il

conferimento ad un altro soggetto incaricato della dismissione degli immobili, e deve essere riconosciuta all'inquilino la prelazione, nonostante il conferimento al fondo immobiliare. Questa sentenza del Consiglio di Stato, ovviamente, non vale solo per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, ma si estende a tutti gli enti previdenziali privatizzati.

L'interpellante ha presentato una nuova interpellanza per chiedere, alla luce di questa nuova normativa, e, soprattutto alla luce di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, una qualificazione giuridica e un intervento normativo immediato per far rispettare agli enti previdenziali la legge nelle loro dismissioni così come delineata dalla sentenza del Consiglio di Stato. **In quel mese, tramite mittente anonimo, veniva recapitato al Movimento 5 Stelle un verbale del CDA di Enasarco in cui l'allora Vicepresidente Pozzi spiegava che, nel consiglio di amministrazione del dicembre 2012, era stata deliberata l'approvazione e la ratifica dell'operato del Presidente della Fondazione sugli investimenti e successiva ristrutturazione in alcuni fondi denominati Athena tramite veicolo residente alle Mauritius (che è un paradiso fiscale «blacklistato» dalla Banca d'Italia); quindi i soldi dei contributi pensionistici sono finiti in un paradiso fiscale. Peccato, però, che in quel CDA, secondo Pozzi, non fosse stato approvato «alcun punto all'ordine del giorno recante questo argomento». A questi 70 milioni di perdite si sommano quelle effettuate da Anthracite, per un totale di 185 milioni ora svalutati a 155.**

La domanda è: perché il CDA è stato tenuto all'oscuro di questi investimenti? E chi li ha decisi soprattutto? E a quali fini?

C'è stata una seconda audizione in Commissione del Presidente Boco e del Direttore Generale Bravi.

Il 10 maggio 2014, si legge su testate giornalistiche on-line che: **«A metà novembre 2013, Covip ha consegnato al Ministero del Lavoro una corposa relazione [...]», lamentando alcune perplessità (io l'ho letta questa relazione perché me la sono fatta mandare). Segnalava perplessità «in merito al metodo di contabilizzazione in bilancio del BTP Stripped messo a garanzia degli investimenti [...]» in perdita nel famoso veicolo finanziario Anthracite di Lehman Brothers, quello delle Cayman.**

In data 12 luglio 2014, la settimana scorsa, il TAR del Lazio ha riconosciuto con sentenza: che gli immobili della Cassa ragionieri, ancora una volta, nonostante il conferimento, non sono di proprietà dei fondi immobiliari a cui sono stati conferiti; che la Cassa, sottoposta al controllo dei Ministeri vigilanti, al controllo della Corte dei conti, ha una funzione previdenziale e usufruisce della contribuzione obbligatoria dei propri iscritti; che, essendo la Cassa ragionieri, un soggetto pubblico, di conseguenza, la dismissione del suo patrimonio è pubblica, ragion per cui [...] si applica [...] la normativa per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici; che i prezzi degli immobili si calcolano in base all'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 e questo calcolo si applica anche agli immobili conferiti ai fondi. E ultimo punto della sentenza: è evidente che i principi contenuti in tale sentenza si possono applicare a tutte le casse privatizzate con il decreto legislativo n. 509 del 1994, quindi anche ad Enasarco... e così via.

Con questa interpellanza, quindi, noi richiediamo ancora una volta ai Ministri di intervenire immediatamente al fine di assumere le iniziative normative sollecitate anche dalla giurisprudenza, per le dismissioni degli enti previdenziali, così da applicare la norma prevista e utilizzata per la dismissione degli enti pubblici [...], valutare la possibilità di assumere iniziative normative per far confluire tutti gli enti privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 con i relativi patrimoni immobiliari [...] nell'Inps, così come avvenuto per altri enti in modo da poter meglio tutelare sia i patrimoni immobiliari che gli iscritti beneficiari dei trattamenti pensionistici.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova, ha facoltà di rispondere.

TERESA BELLANOVA. [...] L'onorevole Lombardi, con il presente atto parlamentare, richiama nuovamente alcune questioni in ordine all'attività di vigilanza e di gestione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994.

In via preliminare, tengo a precisare che la materia è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo ai quali l'Amministrazione che rappresento ha fornito puntuali elementi informativi e di chiarimento, con particolare riguardo al ruolo svolto dai competenti Ministeri nell'espletamento dei rispettivi compiti di vigilanza sugli enti previdenziali di diritto privato. Tali enti, com'è noto, in ragione dell'interesse pubblico tutelato, godono di una specifica prerogativa di autonomia funzionale, organizzativa e gestionale, naturalmente sottoposta a tassative forme di controllo.

In tal senso, l'Amministrazione che rappresento ha in più occasioni provveduto a chiarire i principi ispiratori della normativa che governa il sistema degli enti di previdenza privatizzati, nonché i vincoli operativi che le norme hanno tracciato per tali enti, essenzialmente riconducibili all'impegno della garanzia della sostenibilità di lungo periodo delle gestioni previdenziali, di cui deve essere data dimostrazione sulla base delle risultanze dei bilanci tecnici da elaborarsi con cadenza almeno triennale.

L'obiettivo dell'equilibrio di bilancio costituisce, pertanto, condizione indispensabile e non negoziabile delle casse previdenziali privatizzate, posto che le stesse non possono godere di alcun finanziamento pubblico al di fuori della contribuzione versata dai propri iscritti.

Nel perimetro di autonomia gestionale riconosciuta agli enti previdenziali in parola, il Ministero che rappresento svolge, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, una funzione di vigilanza sulla stabilità degli equilibri finanziari, preordinata all'erogazione delle prestazioni pensionistiche mediante un'attività strumentale, prudente e redditizia, di investimento del patrimonio.

Pertanto, al fine di garantire la stabilità degli equilibri finanziari, le procedure di vendita degli immobili si effettuano sulla base di un quadro normativo diverso da quello degli enti previdenziali pubblici [...]. Alla funzione di vigilanza, da parte delle amministrazioni competenti, si aggiunge il controllo generale sulla gestione esercitato dalla Corte dei conti per assicurarne la legalità e l'efficacia e, più di recente, quello della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), finalizzato a scoraggiare comportamenti e scelte finanziarie da parte degli enti previdenziali di diritto privato non coerenti con l'esigenza di salvaguardia del fine pubblicistico.

[...] Con specifico riferimento al piano di dismissioni immobiliari di ENASARCO, mi limito a precisare che la relativa procedura si è resa necessaria a causa della rilevante quantità di immobili di proprietà dell'ente non sufficientemente redditizi, visti i canoni bassi e i consistenti costi di manutenzione. L'operazione è stata nel tempo monitorata dalle amministrazioni vigilanti e ritenuta uno strumento adeguato per sollevare l'ente dalle spese eccessive, a fronte del realizzo ottenuto [...].

Per quanto riguarda poi l'attività di vigilanza sugli investimenti delle risorse di Enasarco, si rappresenta che le amministrazioni vigilanti seguono, da tempo, l'evoluzione delle politiche di investimento messe in atto dalla fondazione, con particolare riferimento al riordino della governance e alle attività messe in atto dall'ente stesso in merito al controllo sulla regolarità delle azioni finanziarie.

È stato infatti valutato il regolamento per l'impiego e la gestione delle risorse finanziarie e il codice dei principi di investimento adottati dal CdA dell'ente ed inviati ai Ministeri vigilanti per la successiva approvazione. Preciso, al riguardo, che la relativa istruttoria ha portato alla stesura di una apposita nota del competente ufficio del Ministero che rappresenta – d'intesa con le competenti strutture del

Ministero dell'Economia e delle Finanze – e tenuto conto dei pareri espressi dalla Covip, contenente rilievi e dettagliate osservazioni, e l'invito alla fondazione a svolgere approfondimenti e ad introdurre opportuni correttivi ai testi inizialmente predisposti.

Tanto premesso, passo a rispondere ai quesiti formulati nel presente atto parlamentare.

In particolare, con riferimento ai primi due quesiti, faccio presente che l'estensione agli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 dell'obbligo di alienare gli immobili in conformità ai principi ed alle norme vigenti per le dismissioni immobiliari degli enti pubblici, potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario dei primi, tenuto conto che l'intero patrimonio immobiliare di tali enti è posto a garanzia della sostenibilità delle prestazioni previdenziali istituzionali e, pertanto, non può essere orientato verso finalità diverse da quelle della redditività, nell'interesse primario dell'erogazione delle prestazioni agli iscritti.

In ordine al terzo quesito, relativo all'opportunità di istituire una commissione d'indagine sull'operato degli enti e dei soggetti preposti al controllo della gestione del patrimonio immobiliare e non, faccio presente che l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha introdotto una disciplina che mira a rafforzare i controlli sugli investimenti immobiliari degli enti previdenziali di diritto privato di cui al decreto legislativo n. 509/1994, attribuendo alla Covip il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio dei predetti enti, che viene esercitato anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che la Covip ritenga necessari.

Le risultanze del controllo vengono riferite dalla Covip ai Ministeri vigilanti, con le modalità stabilite nel decreto interministeriale del 5 giugno 2012, ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, co. 2,4,5, e 6 del decreto legislativo n. 509/1994.

Segnalo inoltre che è in corso la predisposizione del secondo decreto attuativo del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con cui vengono definiti i criteri e i limiti di investimento degli enti previdenziali in parola e regolamentati eventuali conflitti di interesse.

Per quanto concerne il quarto quesito, faccio presente che i procedimenti giudiziari concernenti le vicende richiamate dall'interpellante sono, allo stato, tutt'ora pendenti; pertanto, solo al momento della loro definizione potranno essere attivate le conseguenti iniziative di competenza.

In ogni caso, tengo a precisare che il commissariamento degli enti previdenziali interessati dalle predette vicende potrà essere disposto dal Ministero che rappresento, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, solo in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico ovvero nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione dell'associazione o della fondazione.

Riguardo all'ultimo quesito, faccio presente che l'eventuale confluenza nell'Inps degli enti previdenziali privatizzati... andrebbe rimessa ad una più ampia e collegiale valutazione del Governo per tener conto dei diversi profili che verrebbero a determinarsi a seguito dell'integrazione di enti aventi diversa natura giuridica. [...]

ROBERTA LOMBARDI. [...] Non mi posso dichiarare soddisfatta soprattutto perché non trovo una reale risposta a quelli che sono poi i punti messi in questa interpellanza... Non vediamo la volontà... di andare a trovare una soluzione normativa alla natura duale di queste casse previdenziali che hanno un'organizzazione privatistica, ma una finalità pubblica. Questa natura duale ha fatto sì che vengano alimentate con i soldi dei contributi pensionistici obbligatori e che questi soldi, grazie alla natura privatistica della gestione, possano essere utilizzati in maniera a volte anche creativa [...] a volte anche illecita. Pensavamo e ci aspettavamo che, stante le cronache giudiziarie

rie e giornalistiche e stante il percorso giurisprudenziale ormai consolidato [...] si volesse finalmente dire: stiamo considerando l'idea di arrivare ad una soluzione normativa che sgombri il campo da possibilità per queste casse di usare i soldi dei contribuenti in maniera troppo libera.

Circa gli enti di vigilanza che non vigilano, questo è un altro punto su cui io non trovo soddisfazione nelle risposte del sottosegretario. I soggetti di vigilanza, come ricordo, sono principalmente tre: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Covip. Circa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vi ho detto come il precedente Ministro ci ha risposto, ossia che va tutto bene [...]. La ragioneria del Ministero dell'Economia e delle Finanze [...] ha bollinato quattro atti di conferimento di patrimoni immobiliari di casse secondo quattro procedure legali diverse [...] anziché applicare la normativa che era quella che ricordava anche il sottosegretario, cioè l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, per quattro volte, quattro soggetti, a volte anche lo stesso,

hanno applicato quattro percorsi normativi diversi che non sono tutti e quattro corretti e questo lo vorrei chiarire. [...] Un altro punto su cui non abbiamo trovato soddisfazione sono gli investimenti finanziari speculativi senza garanzia. Abbiamo fatto delle domande precise ai Ministeri, l'abbiamo fatte a Boco, il Presidente di Enasarco, le abbiamo fatte in Covip e non abbiamo mai trovato risposta. Questo strumento, questo BTP Stripped che è nel bilancio Enasarco e che dovrebbe servire a garantire le perdite degli investimenti mobiliari finanziari speculativi fatti alle Isole Cayman dalle precedenti gestioni è una garanzia contrattuale?

Quindi, quei soldi a scadenza ci saranno al 100 per cento? O non è così come noi supponiamo e come, tra l'altro, ha riportato anche un consulente incaricato di dare una valutazione dell'inchiesta giornalistica di Report proprio su Enasarco?

Anche questo punto, a nostro avviso, non ha trovato garanzie. Non ha trovato garanzie il fatto che, alla dismissione del patrimonio immobiliare, vengano applicate delle tutele più stringenti nei confronti degli inquilini che vengono usati adesso, a nostro avviso, come bancomat per cercare di an-

dare a riprendere quei soldi persi con gli investimenti finanziari su cui c'è un'omessa vigilanza, quei buchi che sono stati creati da questi investimenti finanziari. [...] Ci preoccupiamo degli iscritti alle casse, sia quelli che sono in regola o saranno in regola con i contributi pensionistici sia quelli che sono i cosiddetti silenti, che hanno versato 20 anni meno un giorno di contributi e che lo stesso Presidente Boco in audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha detto che non avranno diritto a niente, perché la sostenibilità del bilancio Enasarco sarebbe compromessa.

Ciò, pertanto, ci fa anche già valutare la salute di questo bilancio, che sarebbe compromessa ove Enasarco andasse a pagare, secondo la contribuzione effettivamente avvenuta, le pensioni a questi soggetti.

Noi continuiamo a vedere un atteggiamento, da parte della politica, di volersi, in un certo qual modo, girare dall'altra parte rispetto ai bisogni delle persone...

Il 30 luglio è stato siglato il nuovo Accordo Economico Industria

Il parto del topolino

Dopo oltre 10 anni rinnovato l'AEC, ma c'è poco di nuovo (e di buono)

di Raffaella Corsetti e Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Il 30 luglio 2014, dopo oltre un decennio è stato finalmente siglato il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore industriale e delle cooperazione. Riservandoci di esprimere un più compiuto giudizio all'esito di un attento esame di alcuni istituti (su tutti il regime transitorio di calcolo dell'indennità meritocratica) vediamo di sintetizzare brevemente le principali novità, evidenziando comunque sin d'ora che l'AEC non contiene aspetti particolarmente innovativi e, sostanzialmente, si allinea per alcuni istituti all'AEC Commercio siglato nel 2009 (es. l'aumento a 12 mesi del periodo di sospensione del rapporto a seguito di gravidanza, ecc...).

Le principali novità contenute nel testo sono le seguenti:

- L'art. 2 è stato modificato in maniera favorevole all'agente. Viene ridotto il limite oltrepassato il quale la variazione è considerata di rilevante entità (dal 20% al 15%) e viene prevista la possibilità per l'agente di non accettare le variazioni di media entità (5%-15%) conservando il diritto alle indennità di fine rapporto. Si fa notare che tale previsione era già presente da tempo negli accordi Federagenti che contemplano appunto la possibilità per l'agente di non accettare le variazioni indipendentemente dall'entità. È poi stato portato a diciotto mesi (per i plurimandatari) e a ventiquattro mesi (per i monomandatari), il periodo nel quale si potranno considerare unica variazione tutte quelle di lieve entità apportate (come già previsto dall'AEC Commercio);
- Viene precisato quanto era già prassi, ovvero che il periodo di prova, può essere inserito solo nel primo rapporto (in caso di rapporti a termine tra gli stessi soggetti e con stesso contenuto di attività);
- Il campionario potrà essere addebitato all'agente solo per specificati motivi non dovuti alla normale usura. Si nota che questo articolo, così come altri in seguito, non prevede la nullità di patto contrario;
- L'indennità di fine rapporto potrà essere riconosciuta anche a seguito di dimissioni dell'agente dovute a infermità o malattia che non consentano la prosecuzione del rapporto (prima era legata alla sola invalidità permanente o totale) e a seguito del conseguimento della pensione di

vecchiaia o anzianità Inps (che di norma, avviene prima del pensionamento Enasarco);

- Viene aumentato a dodici mesi il periodo nel quale il rapporto di agenzia può essere sospeso a seguito di gravidanza, adozione o affidamento di minore (già previsto dall'AEC Federagenti e dall'AEC Commercio). Inoltre viene aggiunto un periodo massimo di cinque mesi a seguito di interruzione di gravidanza.
- Viene anticipato a trenta giorni il limite entro il quale la preponente può rifiutare le proposte d'ordine;
- È stato posticipato a sei mesi il termine entro il quale gli ordini effettuati dall'agente prima della cessazione del rapporto devono andare a buon fine;
- Viene riconosciuta la prassi di liquidare l'indennità suppletiva di clientela anche in assenza di incremento di fatturato. Infatti, nel precedente Accordo Economico Collettivo le indennità di fine rapporto erano suddivise in Firr e Suppletiva. Quest'ultima, a sua volta, suddivisa in suppletiva lettera a) e suppletiva lettera b). La formulazione dei presupposti per la debenza di tale indennità si era dimostrata sin dall'inizio infelice perché da una parte sembrava che l'incremento della clientela fosse richiesto per accedere all'indennità suppletiva «tout court», mentre da una lettura più approfondita il requisito sembrava richiesto solo per la componente b) della suddetta indennità, tanto che nella prassi gli operatori del settore hanno nettamente distinto l'indennità suppletiva di cui all'art. 10 lett. A, AEC 20/03/2002 dall'indennità suppletiva lett. B, poi ribattezzata di fatto «indennità meritocratica». Il nuovo AEC fa finalmente chiarezza sul punto istituendo anche formalmente l'indennità meritocratica e suddividendo in tre distinti capi le norme sulle varie indennità: Firr, suppletiva e meritocratica. (Quindi anche l'AEC Industria si allinea all'AEC Commercio e all'AEC Federagenti);
- Il conteggio dell'indennità viene previsto sulle somme «maturate». Il termine sostituisce il precedente «dovute» più vago che dava spesso luogo a diverse interpretazioni. Allo stato si deve quindi ritenere che debbano essere escluse dai conteggi le provvigioni che maturano successivamente alla cessazione del rapporto. È inutile

dire che sebbene più chiaro il metodo, questo non risulta assolutamente il più vantaggioso perché esclude dal calcolo tutte le somme maturate successivamente alla cessazione del rapporto. Sul punto per es. l'AEC Federagenti pur parlando di somme maturate non pone un termine pertanto, se all'atto del calcolo dell'indennità (ovviamente successivo alla data di cessazione del rapporto) dovessero risultare maturate altre provvigioni, queste dovrebbero essere considerate ai fini della determinazione dell'indennità);

j) L'indennità meritocratica verrà riconosciuta solo se superiore alla somma del Firr e dell'indennità suppletiva di clientela. Il calcolo di tale indennizzo è stato sostanzialmente modificato nella parte in cui si determina l'importo dell'indennità, mentre è rimasto sostanzialmente simile nel criterio di raffronto fra le provvigioni di inizio e fine rapporto.

Resta un periodo transitorio per tutti i rapporti in corso alla data di stipula e sottoscritti prima del 01/01/2014 e fino alla data del 31/12/2015, durante il quale l'indennizzo dovrà essere calcolato con il vecchio AEC (20/03/2002), sempre che il contratto di agenzia rimanga in vigore per almeno altri cinque trimestri dal 01/01/2016. Ciò significa che il regime indennitario di questo nuovo AEC entrerà in vigore tra quasi tre anni.

Presso tutte le sedi Federagenti è possibile ricevere consulenza e assistenza sulle istanze di rimborso Irap e sugli eventuali ricorsi alle commissioni tributarie.

Consulta il sito
www.federagenti.org

per trovare la sede più vicina a te!



Soluzione Agenti

E-mail: solage.info@ritoll.it

Tel: **06.41.22.76.62**

Offerta Shock!

WEB ORDER

OMAGGIO!



SAMOBILE



Approfitta dell'offerta a soli **290,00 Euro + iva**

Desidero Acquistare Soluzione Agenti 3000 al prezzo di 290,00 Euro + iva. Insieme al Software e compresi nel prezzo: L'applicazione **WEB ORDER** e la consegna tramite corriere espresso.

*Invia subito il modulo d'ordine al numero di **Fax Verde 800.70.61.16***

Ragione Sociale Indirizzo Cap

Località Partita IVA

Codice Fiscale E-mail

Cellulare Indirizzo Consegna (se diverso)

Modalità di Pagamento: ☐ Contrassegno ☐ Carta di Credito Note

Dati Carta di Credito

Intestatario Carta Numero Carta

Scadenza Carta CVV

Tipo di Carta ☐  ☐  ☐  ☐  Firma

☒ Autorizzo l'utilizzo dei dati personali ai sensi legge 196/03.

Promozione valida fino al 31-10-2014

L'agente senza autonoma organizzazione non paga l'Irap

Irap, No grazie

La giurisprudenza consolidata esclude molti agenti dal pagamento dell'imposta

di Susanna Baldi (Dottore Commercialista – Consulente Federagenti)

L'evoluzione della problematica Irap negli anni

Con sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale sull'Irap (imposta regionale sulle attività produttive istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446) prese il via un ampio dibattito sugli sviluppi e opportunità che si offrivano ai contribuenti e, quindi, anche agli agenti di commercio, sulla base delle considerazioni formulate dai giudici costituzionali. I consigli e l'interpretazione forniti dagli Ordini professionali (per es. quelli dei dottori e dei ragionieri commercialisti) furono, sin dall'inizio, sostanzialmente in linea con l'interpretazione della sentenza fornita dalla Federagenti.

Tutti concordarono nel sottolineare che le migliori possibilità si preannunciavano per quei professionisti che svolgevano la loro attività in assenza di stabile organizzazione i quali in base alle considerazioni della Consulta dovevano essere esclusi dal novero dei soggetti passivi l'imposta.

Poiché le norme non chiarivano (e non lo fanno tuttora) quando un professionista debba intendersi operante «in assenza di organizzazione», fu su tale concetto che si appuntarono le attenzioni degli addetti ai lavori.

Sin dall'inizio (era l'autunno del 2001), la Federagenti sostenne che doveva considerarsi professionista «privo di organizzazione» colui che:

- Non ha dipendenti o collaboratori continuativi;
- Ha una dotazione contenuta di beni strumentali (es. un autoveicolo destinato anche esclusivamente all'attività professionale, uno o due computer, arredi per ufficio, software specifici, ecc...);
- Svolge la sua attività presso la propria abitazione o direttamente presso il cliente.

Sempre privo di organizzazione – secondo noi – si doveva considerare il professionista che si avvalsesse, in determinati periodi dell'anno dell'ausilio saltuario di uno o più collaboratori occasionali.

Ma gli agenti di commercio sono «professionisti»?

Questo è stato senz'altro sin dall'inizio il punto più delicato dell'intera questione.

Gli agenti di commercio infatti, come ben sappiamo, ai sensi dell'art. 51 Tuir sono percettori di redditi d'impresa.

Sul punto la Consulta aveva precisato «che [...] l'elemento organizzativo è connotato alla nozione stessa d'impresa [...]».

Questa affermazione se non adeguatamente analizzata avrebbe potuto portare i giudici di merito a respingere le richieste di rimborso avanzate dagli agenti di commercio sulla scorta della semplice considerazione che gli stessi, essendo percettori di redditi d'impresa, non potevano essere, per natura, privi dell'elemento organizzativo. D'altra parte il legislatore tributario, nel definire le attività che ex art. 51 Tuir dovevano essere considerate produttive di redditi d'impresa, ha riconosciuto il carattere d'impresa commerciale anche ad attività poste in essere da soggetti che, civilisticamente, ai sensi dell'art. 2195 c.c., non potrebbero essere considerati imprenditori commerciali per mancanza del requisito dell'organizzazione.

La stessa Amministrazione finanziaria – in circostanze diverse – ha negato ad agenti che svolgono l'attività sotto forma societaria le agevolazioni fiscali spettanti alle società che pongono in essere «nuove iniziative produttive nel Meridione» perché non in possesso dei requisiti imprenditoriali richiesti.

Questo era veramente strano: per l'Amministrazione l'agente non era imprenditore se voleva usufruire dei benefici riservati a tale categoria, ma lo era senz'altro ai fini Irap!

I giudici costituzionali nella sentenza 156 avevano comunque ricordato che l'accertamento della presenza dell'elemento organizzativo, che rappresenta il presupposto fondamentale per l'assoggettabilità del reddito all'Irap, è comunque «una questione di mero fatto» che come tale deve essere accertata di volta in volta dal giudice di merito.

Spettava quindi al giudice tributario, (e prima ancora all'Amministrazione, se richiesto dal contribuente) indipendentemente dalla natura dei redditi prodotti, verificare in ogni singolo caso proposto alla sua attenzione l'esistenza o meno di quei requisiti da cui dipendeva l'applicazione stessa del tributo.

In un primo momento la Corte di Cassazione emanò pronunce contrastanti, affermando talvolta l'assoggettamento al tributo, talvolta l'esenzione degli agenti e dei promotori finanziari.

Con una serie di sentenze la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha chiuso nel 2009 la controversa questione dell'assoggettamento a Irap degli agenti di commercio e promotori finanziari, ribadendo che coloro che possono dimostrare di

esercitare la propria attività senza un'autonoma organizzazione non sono tenuti al versamento dell'imposta.

I Supremi Giudici hanno evidenziato come la normativa specifica relativa all'attività di agente di commercio e/o di promotore finanziario non obbliga il soggetto a dotarsi di una particolare struttura per l'esercizio dell'attività, anzi la Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE definisce la relativa attività quale «attività professionale» consistente in una prestazione d'opera per l'esercizio della quale non è necessaria una struttura d'impresa. Assunzione del rischio e pagamento della provvigione non determinano poi necessariamente la trasformazione dell'attività professionale in attività d'impresa.

Ciò detto, nel rispetto di quanto sancito dalla sent. 156/2001 della Corte Costituzionale «[...] anche con riferimento all'agente di commercio e al promotore finanziario deve essere ribadito il principio che la soggezione all'Irap della loro attività è possibile solo nell'ipotesi nelle quali sussista il requisito dell'autonoma organizzazione [...]». Tale requisito il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui.

Tali autorevoli sentenze, con il tempo sono state compiutamente recepite anche dai giudici tributari di merito e non solo hanno finalmente segnato una svolta positiva di molti contenziosi in essere, ma hanno anche aperto nuovamente la strada a un gran numero di istanze di rimborso per gli anni pregressi.

Viterbo: Interessante sentenza in tema di procacciamento d'affari

La nostra sede di Viterbo ci segnala una interessante sentenza relativa ad un nostro associato. Il giudice del lavoro del capoluogo della Tuscia, infatti ha rigettato l'opposizione proposta da una azienda e ha confermato l'efficacia e definitiva esecutività di un decreto ingiuntivo emesso a favore del procacciatore sulla base di un riconoscimento di debito contenuto in una semplice e-mail. La circostanza è ancora più interessante se si pensa che il riconoscimento del diritto alla provvigione (del 30%) è avvenuto a seguito di una puntuale ricostruzione effettuata dal Giudice circa le dinamiche del rapporto di collaborazione in essere tra le parti. Nel caso di specie l'organo giudicante pur avendo escluso

l'esistenza di un rapporto di agenzia, in base alla documentazione esibita dall'opposto (una corposa corrispondenza e-mail intercorsa fra le parti) ha accertato l'esistenza di un rapporto di procacciamento di affari, ricostruendo tra l'altro il regime provvigionale di volta in volta applicato in base agli sconti eventualmente praticati all'atto della promozione dell'affare.

L'esito estremamente positivo del giudizio si deve sicuramente alla scrupolosità con cui il Giudice del Lavoro ha effettuato l'istruttoria, ricostruendo analiticamente le dinamiche commerciali intercorrenti tra le parti, ma anche, e soprattutto, al modo in cui la causa è stata impostata e condotta dall'Avv. Bufalini, legale convenzionato Federagenti su Viterbo, che ha compiutamente

individuato la linea difensiva da seguire e ha fornito al magistrato ampi riscontri documentali a sostegno della stessa.

La Redazione

VITERBO

Via Trento, 14 – C/O Patronato Encal
Tel. e fax 0761/346977

Orari:

Si riceve previo appuntamento telefonico

Rubrica Legale

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Domanda: Sono agente di commercio da 11 anni e sempre con la stessa e unica azienda (anche se ho un contratto da plurimandatario). Già dal mese di giugno l'azienda mi aveva anticipato la necessità di rivedere il contratto e al mio rientro, il 28 agosto, ho ricevuto la disdetta dalla mandante. È la prima volta che mi trovo in questa situazione e vi chiedo come devo comportarmi e cosa mi spetta come liquidazione.

Risposta: Per una risposta sicuramente esauriente e mirata occorrerebbero maggiori informazioni (il contratto individuale richiama gli Accordi Economici Collettivi o il Codice Civile? La disdetta è motivata da inadempimenti/responsabilità dell'agente? Il contratto prevede un patto di non concorrenza post-contrattuale?). Come vede le variabili da prendere in considerazione sono molte. In assenza di maggiori informazioni le forniamo un quadro generale con l'invito a recarsi presso la sede Federagenti competente con la documentazione necessaria (contratto e corrispondenza intercorsa con la mandante) al fine di una disamina più completa ed esauriente del suo caso.

Ciò premesso, ipotizziamo che il contratto di agenzia sia regolato dagli Accordi Economici Collettivi e che la disdetta sia stata data senza addebito di responsabilità all'agente.

In questo caso l'agente che riceve la disdetta dalla mandante può, entro 30 giorni, comunicare se intende o meno lavorare il periodo di preavviso (in tutto o in parte) o se intende invece cessare immediatamente la collaborazione. Tale volontà deve essere comunicata alla mandante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e nessuna indennità di mancato preavviso sarà dovuta né dall'agente né, ovviamente, dalla mandante.

Laddove invece l'agente voglia regolarmente lavorare per il periodo di preavviso, il rapporto proseguirà, per tale periodo, con le stesse condizioni e modalità in vigore precedentemente alla comunicazione di disdetta. La mandante dovrà consentire all'agente di operare senza invasioni di zona o impedimenti alla vendita.

Se è invece la mandante a comunicare di voler cessare il rapporto con effetto immediato, senza

concedere all'agente il periodo di preavviso, dovrà corrispondergli la relativa indennità diversamente quantificabile in base alla durata ed alla tipologia del mandato (mono o pluri).

Al termine del rapporto la mandante dovrà corrispondere all'agente tutte le indennità di fine rapporto, cioè l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica (la prima è sempre dovuta, mentre la seconda è dovuta solo al verificarsi di alcuni presupposti, e quindi può anche accadere che in sede di conteggio risulti pari a zero), nonché la quota del FIRR (Fondo indennità di risoluzione del rapporto) relativa all'anno in cui il rapporto si interrompe. Il FIRR relativo agli anni precorsi invece dovrebbe essere stato accantonato dall'azienda presso la Fondazione Enasarco che, in tal caso, provvederà a liquidarlo all'agente.

Potrebbe poi essere dovuta l'indennità postcontrattuale per il patto di non concorrenza, se il contratto prevede specificatamente l'impegno dell'agente a non lavorare per ditte concorrenti per il periodo (max 2 anni) successivo alla cessazione del rapporto.

Se la mandante interrompe il rapporto addebitando il fatto a un grave inadempimento dell'agente, nulla sarà dovuto a quest'ultimo a titolo di indennità di fine rapporto, salvo il FIRR, tranne le ipotesi di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente (AEC Commercio e Industria) e concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta (AEC Industria).

Se l'agente ritiene infondate le motivazioni addotte dalla mandante per interrompere il rapporto, deve procedere a tempestiva contestazione scritta (inviata tramite raccomandata A/R o PEC), chiedendo la corresponsione delle indennità.

Se il contratto di agenzia non è regolato dagli Accordi Economici Collettivi si applica il codice civile, facendosi riferimento per il preavviso all'art. 1750 c.c. (un mese l'anno con un massimo di 6), per l'indennità per il patto di non concorrenza all'art. 1751 bis e per l'indennità di scioglimento del contratto all'art. 1751 c.c.

Quest'ultimo articolo disciplina la cd. Indennità europea e prevede che ricorrendo i requisiti «meritocratici» richiamati nello stesso articolo (incremento fatturato e/o clientela riconducibile all'attività dell'agente e permanenza dei benefici

in capo alla ditta mandante) all'agente spetti all'atto della cessazione del rapporto (per fatto non a lui attribuibile) un'indennità pari, nel massimo, alla media annua delle provvigioni degli ultimi 5 anni di rapporto.

È questo, come ribadiamo, un quadro di massima delle situazioni e degli istituti giuridici che entrano in gioco all'atto della cessazione del rapporto, ma per avere un quadro esatto della sua situazione la invitiamo ancora a recarsi con tutta la documentazione in suo possesso presso la sede Federagenti a lei più vicina.

Domanda: Ricevo pressanti richieste dall'azienda di procedere alla riscossione presso i clienti. Sono obbligato a farlo?

Risposta: Il fatto che lei lo richieda ci fa supporre che il suo contratto non lo preveda. Se così è ricordiamo che il Codice Civile, all'art. 1744, stabilisce che l'agente non ha la facoltà di riscuotere i crediti del preponente, salvo specifica autorizzazione. Anche gli Accordi economici Collettivi prevedono che l'autorizzazione a riscuotere per conto della mandante debba essere conferita espressamente per iscritto, con previsione di responsabilità contabile dell'agente in caso di errore e con l'onere di stabilire una provvigione separata in relazione agli affari e/o ai clienti per i quali sussista tale obbligo. Pertanto come vede l'azienda non può richiederle tale attività in assenza di apposita ed espressa previsione contrattuale sul punto. Diverso è invece il caso in cui all'agente sia richiesto di svolgere attività di recupero degli insoluti presso i clienti che non abbiano rispettato le scadenze di pagamento. In questo caso gli AEC espressamente stabiliscono che non è dovuto alcun compenso aggiuntivo. L'impostazione è stata ritenuta corretta dalla giurisprudenza che ritiene tale attività di recupero di somme rientrante negli obblighi generali dell'agente nei confronti del preponente. Pertanto se l'azienda richiede di «assistere» nel recupero degli insoluti, non si può esimere dal fornire la sua collaborazione. ■

Attivazione codice Enasarco

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Cari colleghi, vi ricordiamo che dal 10 settembre u.s. il codice di attivazione al sito Enasarco arriva agli agenti via PEC direttamente dalla Fondazione. Per chi non riesce ad accedere alla propria PEC (ricordiamo obbligatoria per la nostra categoria) c'è la possibilità di chiedere l'invio del codice con posta tradizionale al proprio indirizzo di residenza. ■

Iscriviti a Federagenti chiama il Numero Verde

800.970.976

Rubrica Previdenziale

della Dott.ssa Rita Notarstefano (Responsabile Federagenti Sicilia Orientale)

Domanda: Sono pensionato sia Inps sia Enasarco avendo svolto per tanti anni l'attività di agente di commercio. Mi è stato riferito che è possibile riformulare le mie pensioni tenendo conto del servizio militare prestato prima che iniziassi la mia carriera professionale. Corrisponde a verità?

Risposta: Corrisponde a verità, ma va precisato che l'unica pensione che verrebbe riformulata sarebbe quella Inps e non quella Enasarco. Chi infatti vanta contributi come lavoratore dipendente e poi ha versato anche nella gestione commercianti, può chiedere all'Inps di riformulare il conteggio per l'accredito del servizio militare sulla base della gestione (dipendenti e/o commercianti) a lui più favorevole.

In alcuni casi tale «ricalcolo» ha dato luogo a notevoli incrementi quindi è conveniente richiederlo! Consigliamo a tutti gli agenti che hanno fatto il servizio militare, che sono andati in pensione prima del 2011 e che hanno contributi sia come dipendenti sia come lavoratori autonomi, di chiedere il ricalcolo della propria pensione.

Ovviamente, qualora tale ricalcolo determini un aumento dell'importo mensile del rateo pensionistico spettante all'agente, questo riceverà anche tutti gli arretrati sin dal giorno del pensionamento (fermo restando, però, la prescrizione decennale). Tale rivalutazione della pensione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione la quale ha stabilito che sarà possibile conteggiare il servizio militare prestato secondo il trattamento pensionistico più favorevole.

Ciò significa che qualora il pensionato, nella propria vita contributiva abbia svolto più attività in varie gestioni (es. dipendente e poi lavoratore autonomo, artigiano, commerciante o coltivatore diretto) può chiedere che l'accredito del servizio militare sia conteggiato nella gestione pensionistica a lui più favorevole.

Questo porterà a un beneficio economico sul rateo della pensione e al recupero degli arretrati relativi alla differenza di calcolo scaturita negli ultimi dieci anni.

Tale ricalcolo è applicabile anche sulle pensioni di reversibilità: nel caso in cui il coniuge deceduto avesse svolto il servizio militare e avesse avuto più gestioni, come autonomo e come dipendente. Per maggiori informazioni potete sempre contare sulla disponibilità e competenza dei ns. consulenti. Trovate l'indirizzo delle varie sedi Federagenti sul ns. sito www.federagenti.org. I nostri uffici sono a completa disposizione per l'espletamento, gratuito per i nostri associati, di tali pratiche.

Domanda: Ho subito da poco un intervento di bypass multiplo che fortunatamente è riuscito ma che sicuramente limiterà la mia vita e soprattutto i miei movimenti. Faccio l'agente plurimandatario da 22 anni ma ho ancora 55 anni di età pertanto non posso andare ancora in pensione e devo continuare a lavorare. Ma ce la farò? Immagino sicuramente che non lo potrò fare con gli stessi ritmi pertanto non otterrò gli stessi guadagni del passato. C'è la possibilità di poter usufruire di qualche indennizzo o assegno di sostegno da parte dell'Enasarco?

Risposta: Condividiamo le sue preoccupazioni perché soprattutto all'inizio non sarà facile ricominciare e anche dopo non potrà svolgere la vita frenetica che l'attività di agente impone.

Le consigliamo allora di ridurre i suoi mandati, se plurimandatario, e nel contempo di richiedere sia all'Inps sia all'Enasarco la pensione d'invalidità. Per poter usufruire di tale pensione è necessario riportare un'invalidità uguale o superiore al 67% e almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria di cui 3 nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa. Dopo la presentazione della domanda verrà ovviamente chiamato a visita dal medico della Fondazione, visita alla quale le consigliamo di presen-

tarsi accompagnato dal suo medico legale, e poi riceverà la risposta.

Può succedere che la domanda di pensione venga rigettata perché il medico dell'Enasarco ritenga la sua invalidità inferiore al 67%. In questo caso entro 30 giorni dalla risposta potrà presentare ricorso chiedendo contestualmente la costituzione di un collegio medico di cui farà parte il medico dell'Enasarco, il suo medico legale e un medico arbitro.

Il collegio deciderà se alzare la percentuale d'invalidità riconosciuta inizialmente dal medico della Fondazione oppure potrà, analizzando nuova documentazione medica dell'agente, spostare l'insorgenza dell'invalidità a una data successiva rispetto alla presentazione della domanda.

In quest'ultimo caso il trattamento pensionistico decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità messa a verbale dal collegio medico.

IMPORTANTE: La pensione verrà riconosciuta però solo se a tale data sussistono i requisiti previdenziali di cui sopra. In realtà il problema non si pone per lei visto che ancora svolge l'attività lavorativa ma per coloro che hanno interrotto l'hanno interrotta. La Fondazione ha la facoltà di sottoporre il pensionato di invalidità o di inabilità a visite mediche di controllo. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite comporta la sospensione del trattamento pensionistico in essere e, decorsi inutilmente ulteriori 90 giorni dalla data di sospensione, la revoca della pensione stessa.

Solo un piccolo cenno alla polizza firmata dall'Enasarco con l'Unisalute.

Se lei si è operato meno di 3 mesi fa e una delle sue mandanti versa regolarmente il Firr può usufruire di un indennizzo proprio perché è stato oggetto di un intervento chirurgico.

Le consigliamo di rivolgersi presso una delle sedi Federagenti sia per presentare la denuncia del sinistro all'assicurazione (ma al più presto visto che l'evento deve essere «denunciato» all'Unisalute entro 3 mesi!) sia per essere assistito durante la presentazione della domanda di pensione. ■

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16



Soluzione Agenti

Offerta Shock!

WEB ORDER

OMAGGIO!



SAMOBILE

290,00 + iva

Soluzione Agenti, Software specifico per Agenti e Agenzie di rappresentanza.

Gestione completa di tutto il parco clienti, delle aziende rappresentate, dei listini prodotti, degli ordini, innumerevoli consultazioni statistiche, calcolo automatico delle provvigioni, emissione e stampa fatture provvigionali, ecc..

OMAGGIO

Web Order

Info, Statistiche, Listini prodotto, Statistiche avanzate su clienti, fornitori, consultazione ordini in dettaglio, ecc..

Gestione Ordini: Inserimento e trasmissione tramite web, acquisizione e integrazione su postazione pc, inserimento nuovi clienti, ecc.. Tutto direttamente su web, sempre con te su qualsiasi strumento:

iPad, iPhone, Tablet, Smartphone e Pc.

Promozione valida fino al 31-10-2014

Per maggiori informazioni
contatta subito lo

06.41.22.76.62

o visita il sito

www.soluzioneagenti.it

